



COMUNE DI PEZZAZE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Fiscale 00840000178

www.comune.pezzaze.bs.it

Partita IVA 00581160983

DECRETO N. 000007

Lì: 11.05.2020

OGGETTO: PROROGA PROVVEDIMENTO N. 4/2020 PER EMERGENZA SANITARIA, FINALIZZATA AD INDIVIDUARE I SERVIZI COMUNALI INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA DEI DIPENDENTI COMUNALI.

IL SINDACO

VISTO l'art. 50, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", secondo cui il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e sovrintende *"al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti"*;

PRESO ATTO del combinato disposto degli artt. 2 e 32 della Costituzione italiana;

PREMESSO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata in G.U. – Serie Generale n. 26 del 01/02/2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, legato al diffondersi incessante sul territorio dello Stato del virus denominato COVID 19;

CONSTATATO che il Governo Nazionale, allo scopo di assicurare la salute dei Dipendenti pubblici senza pregiudicare al contempo tutti i servizi, erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, ha ritenuto indispensabile incentivare il c.d. lavoro agile, già disciplinato nella P.A. dalla Legge 22 Maggio 2017, n. 81, e ritenuto uno strumento importante per evitare il "contatto" fisico tra dipendenti e, di conseguenza, il "contagio", nonché per assicurare la continuità nello svolgimento del lavoro;

VISTO l'art. 87, commi 1 e 2 del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19"*, con il quale è stato chiarito che fino alla cessazione dello stato di emergenza pandemica in essere, il lavoro agile (c.d. smart working) è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, le prescrizioni di cui al citato art. 87 del D.L. 17/03/2020, n. 18 – recentemente convertito nella Legge n. 27 del 24 Aprile 2020, pubblicata nella G.U. n. 110 del 29/04/2020 - sono state confermate dal combinato disposto degli artt. 1, comma 1, lett. gg) del D.P.C.M. 10 aprile 2020 e 1, comma 1, lett. gg) del D.P.C.M. 26 Aprile 2020;

DATO ATTO CHE lo scrivente, in attuazione del richiamato art. 87 del c.d. Decreto *"Cura Italia"*, ha adottato ad oggi il provvedimento n. 4/2020 recante *"Individuazione dei servizi indifferibili da rendere in presenza"*, con il quale sono state individuate le attività che devono essere rese in presenza da personale del Comune in quanto finalizzate ad assicurare i servizi indifferibili da rendere in presenza;

PRECISATO CHE si confermano tali servizi da rendere in presenza, con la raccomandazione per i dipendenti di osservare tutte le cautele e le misure di prevenzione necessarie per scongiurare il rischio del contagio e per garantire la sicurezza dei lavoratori;

CONSTATATO che anche per il Segretario comunale, il Ministero dell'Interno – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - con Circolare del 18/03/2020 ha individuato il lavoro agile quale *"modalità ordinaria di assolvimento della prestazione lavorativa"*;

DATO ATTO che - per espressa previsione del sopra citato art. 87, comma 3, del D.L. 17/03/2020, n. 18 - qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata e, comunque, una volta esperito il ricorso agli *"strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva"* può essere disposta *"l'esenzione"* motivata dal servizio del personale interessato;

RICHIAMATA la Direttiva n. 3/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle Pubbliche Amministrazioni con particolare riferimento alla ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali;

PRECISATO CHE alcune delle attività che le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate a garantire possono essere svolte sia nella sede di lavoro che con modalità agile;

DECRETA

per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) **di confermare** – ora per allora – il provvedimento n. 4/2020 circa l'individuazione delle attività essenziali ed indifferibili, il cui svolgimento esige la presenza in Ufficio del personale dipendente, dando atto tuttavia che alcune attività, sia pure essenziali, possono anche essere svolte in modalità agile sotto il coordinamento dei Responsabili di servizio;
- 2) **di confermare** le misure organizzative attivate dall'Ente e necessarie per scongiurare il rischio del contagio, raccomandando ai dipendenti la puntuale osservazione di tali misure di prevenzione;
- 3) **di dare atto** che ciascun Responsabile di Servizio deve continuare a progettare, organizzare e monitorare l'attività lavorativa svolta in modalità smart working dal personale, assegnato al proprio Ufficio,
- 4) **di dare atto** che il dipendente in regime di lavoro agile resta tenuto ad assicurare assoluta riservatezza sul lavoro affidatogli e su tutte le informazioni di cui viene a conoscenza in ragione del proprio Ufficio;
- 5) **di dare atto** che la modalità organizzativa temporanea, sopra descritta, è operativa fino al termine della fase emergenziale (31/07/2020, salvo ulteriori proroghe), anche se resta inteso che prima di questa ultima data potrebbero essere adottate nuove/ulteriori/diverse misure, imposte dalle circostanze sopravvenute;
- 6) **di dare atto** che il presente Decreto sia comunicato ai Responsabili di servizio e al personale dipendente;
- 7) **di ribadire** che tutti i dipendenti, quando sono all'interno della Residenza Municipale, sono tenuti all'osservanza della distanza minima di sicurezza (un metro), a comunicare tra di loro via mail o con telefono, nonché all'utilizzo dei DPI. In ogni caso, ai Dipendenti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°) è fatto obbligo di rimanere presso la propria residenza o domicilio, limitando al massimo i contatti sociali e contattando il proprio medico curante.

Il Sindaco
Gipponi Oliviero